

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1056}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COTTONI

Presentata il 19 febbraio 1969

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che i sottoscritti sottopongono alla vostra approvazione riguarda un problema che da tempo attende una doverosa soluzione, sempre rinviata malgrado la favorevole disposizione che il Parlamento ha ripetutamente dimostrato nei suoi confronti.

A più riprese la Camera dei deputati iniziò l'esame di proposte di legge di iniziativa parlamentare, tendenti a stabilire norme adeguate a concretizzare un atto di giustizia riparatrice a favore degli ex combattenti e categorie equiparate, che a causa della guerra hanno subito innegabili danni soprattutto ai fini della loro posizione professionale.

Per vari motivi l'esame delle suddette proposte di legge, cioè di quelle che per la loro ampiezza e generalità interessavano tutto il personale dipendente dalle varie amministrazioni statali e del pubblico impiego in genere, non giunse mai alla conclusione definitiva.

In particolare si fa riferimento alle proposte riconosciute come le più organiche e complete in materia, presentate nella III legislatura (n. 2834) e nella IV legislatura (n. 318).

Il tempo trascorso non ha affatto sminuito l'importanza del problema stesso, anzi lo ha reso più vivo che mai, imponendo la urgenza di soddisfare le legittime e giustificate attese che le precedenti vicende, particolarmente le più recenti, hanno determinato nelle benemerite categorie interessate.

Come è noto, sul finire della passata legislatura, dall'esame congiunto di sedici proposte di legge, scaturì un testo unificato contenente « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati ». Nei confronti di tale testo, approvato dalla Camera dei deputati con l'adesione del Governo, l'altro ramo del Parlamento deliberò la « sospensiva e quindi il rinvio alla attuale legislatura, con carattere di assoluta priorità.

È pertanto indiscutibile che nella passata legislatura, il Parlamento espresse un giudizio unanimemente positivo e favorevole nei confronti di un atto di giustizia riparatrice a favore delle benemerite categorie che maggiormente furono danneggiate dalla guerra nella loro posizione di lavoro, ed affermò il preciso impegno di trasformarlo al più presto possibile in effettivo atto legislativo. Per

tale motivo, i sottoscritti hanno ritenuto doveroso assumere l'iniziativa di presentare una proposta di legge formalmente nuova, che ha lo scopo di concretizzare definitivamente almeno quelle norme del provvedimento in questione che, nella passata legislatura, incontrarono l'unanime consenso della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e che alla data odierna già avrebbero dovuto essere legge operante dello Stato.

Anche il nuovo testo proposto si basa fondamentalmente su quello già approvato a suo tempo dalla Camera dei deputati e nei cui confronti espressero parere favorevole anche le competenti Commissioni del Senato.

A quel testo sono state apportate talune modifiche ritenute necessarie per eliminare le difficoltà e i punti controversi che il 7 marzo 1968 ne causarono la « sospensiva » anziché l'approvazione.

La promozione immediata « in soprannumero » anche nella misura prevista dall'articolo 2 del decaduto disegno di legge n. 2573-Senato (che avrebbe comunque escluso dal beneficio oltre l'85 per cento degli interessati) fu il motivo fondamentale che determinò il rinvio dell'intero provvedimento, a causa dell'inflazionamento degli organici che ne sarebbe derivato, oltre alle sperequazioni che avrebbe creato tra gli stessi ex combattenti.

Nel testo proposto dai sottoscritti, la promozione alla qualifica superiore è ancora prevista — in alternativa con aumenti periodici di stipendio — ma ne viene stabilito il conferimento all'atto della cessazione del rapporto di impiego e quindi ai soli fini pensionistici e previdenziali.

In tale modo, si evita ogni riflesso sugli organici e sui servizi e non si creano discriminazioni e quindi sperequazioni tra gli stessi commilitoni e colleghi, attuando un migliore criterio di giustizia distributiva.

Circa l'articolo 3 del decaduto disegno di legge n. 2573, pure condividendone pienamente il contenuto, è stato ritenuto opportuno stralciarlo e separarlo dalla presente proposta che intende limitarsi alla soluzione dei problemi generali e comuni a tutto il personale ex combattente dipendente dalle varie amministrazioni del pubblico impiego, rinviando ad altri provvedimenti specifici la soluzione di ogni eventuale situazione particolare.

Nell'articolo 1 del testo ora proposto sono state evitate assurde e sproporzionate esclusioni dal beneficio previsto dallo stesso articolo — beneficio che è poi l'unico di tutto il provvedimento che comporta un modesto

vantaggio immediato — ma nel contempo si è avuto cura di evitare anche qualsiasi modifica all'attuale ordine dei ruoli, questione che risultò assai controversa.

Con l'articolo 3 del testo proposto si ripete sostanzialmente l'articolo 5 del decaduto disegno di legge n. 2573, e cioè opportune norme intese a favorire l'esodo volontario.

Al riguardo va posto in evidenza che le suddette norme risultano anche una particolare concreta attuazione delle possibilità previste dall'articolo 19 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, possibilità che vengono rese operanti con carattere di priorità nei confronti del personale che maggiormente può avvertire l'esigenza di un collocamento a riposo anticipato in conseguenza dell'eccezionale logorio soprattutto fisico subito a causa dei disagi sopportati durante una lunga permanenza al fronte o nei campi di prigionia.

Con l'articolo 4 viene stabilita l'estensione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche non statali dei benefici previsti dalla legge, ribadendo quindi le estensioni previste in precedenza dalla legge 1° luglio 1955, n. 565, e dall'articolo 237 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Con l'articolo 5 viene fissata la decorrenza ai fini economici e vengono indicate le fonti di copertura per l'onere finanziario derivante al bilancio dello Stato.

A proposito di tale onere finanziario va precisato:

a) che una sola norma — cioè quella contenuta nell'articolo 1 — può comportare una modesta spesa immediata, valutabile in circa tre miliardi di lire all'anno, in base ai dati già forniti dal Governo nella passata legislatura in merito all'articolo 1 della decaduta proposta di legge n. 318;

b) che l'onere finanziario derivante dall'articolo 2 risulta anche esso assai modesto (circa il doppio dell'articolo 1) ma va anche in evidenza che comincerà ad incidere tra circa 15 anni, dato che l'età media dei beneficiari è attualmente di anni 50 e che il limite di età per il collocamento a riposo è generalmente fissato ad anni 65;

c) che dall'applicazione dell'articolo 3 deriverà una economia per il bilancio dello Stato, poiché i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi dello stesso articolo, non verranno ricoperti;

d) che nella passata legislatura le stesse norme ottennero già il responsabile parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria.

I sottoscritti confidano che il Parlamento italiano vorrà rispettare nella V legislatura il preciso impegno assunto nella legislatura precedente di portare a soluzione con carattere di assoluta priorità il problema oggetto

della presente proposta di legge e che alla stessa verrà mantenuto quel carattere di « urgentissima » già stabilito a suo tempo nei confronti del decaduto disegno di legge da cui trae origine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e il personale della scuola di ogni ordine e grado, con qualifica di ex combattente, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o in internamento o per ricovero in luoghi di cura o in licenza di convalescenza, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini o agli esami per la promozione alla qualifica superiore, e per la attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, e categorie equiparate, sono attribuiti, all'atto della cessazione del servizio, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra e in prigionia o in internamento.

Ai dipendenti di cui al precedente comma all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita a loro richiesta, la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo.

ART. 3.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e

categorie equiparate possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o civili di guerra, di dieci anni. Agli stessi fini si fa riferimento allo stipendio in godimento maggiorato di cinque aumenti periodici.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.

ART. 5.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968, quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Alle spese conseguenti all'applicazione della seguente legge si provvede in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni ed aziende di Stato anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 53 della legge-delega 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.